

646

31/01/2013

Identificativo Atto n. 30

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ADOZIONE DEI CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIONATURALI -  
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 1 FEBBRAIO 2005 "NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-  
NATURALI"

## **IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

**VISTA** la legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali";

**CONSIDERATO** che la legge regionale n°2/2005 stabilisce che:

- "le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate";
- "le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine";

**PRESO ATTO CHE** la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;

- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

**VISTO** il Dduo n. 4669 del 29/05/2012 "Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005";

**CONSIDERATO** che all'atto di applicazione della suddetta regolamentazione sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sul valore dei Registri e dell'iscrizione agli stessi in relazione all'esercizio dell'attività in discipline bio-naturali;

**EVIDENZIATI** gli approfondimenti fatti anche con rappresentanti degli enti locali per gli aspetti collegati ai titoli necessari all'avvio dell'attività specifica e quindi ai conseguenti controlli ed all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative;

**RITENUTO** necessario, a seguito di specifico confronto giuridico interno, predisporre linee guida per una coerente ed uniforme attuazione della regolamentazione vigente in relazione all'avvio ed all'esercizio delle attività in DBN;

**VALUTATO**, in particolare, sulla base delle sollecitazioni ed incertezze interpretative espresse anche da funzionari di enti locali, al fine di evitare applicazioni diversificate, opportuno sospendere la pubblicazione dei registri in attesa delle conclusioni a seguito dei suddetti approfondimenti;

**PRESO ATTO**, altresì, che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente, a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

**RILEVATO** che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;

**EVIDENZIATO** altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l'iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale;

**PRESO ATTO**, in conclusione, che l'iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato;

**SENTITE** le Direzioni Generali Industria, Sanità e la DC Affari Istituzionali e Legislativo;

**VISTI** i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

## **D E C R E T A**

- 1) di approvare i criteri per l'avvio delle attività in discipline bio-naturali, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare il presente atto sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
(Ada Fiore)